

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2971

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DI GIROLAMO, ANGIUS, BAIO DOSSI,
CARELLA, BETTONI BRANDANI, FORMISANO, GAGLIONE,
LONGHI, MASCIONI, ROLLANDIN e STANISCI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2004

Modifiche alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di
indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze
di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, tra-
sfusioni e somministrazione di emoderivati

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede un indennizzo da parte dello Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicazioni di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Tale indennizzo consiste in un assegno reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come da ultimo modificata dall'art. 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato ed integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

L'indennizzo dei danni da vaccino è del tutto logico in base al principio secondo cui chi si sottopone ad una vaccinazione protegge se stesso ma contribuisce anche a proteggere gli altri, dal momento che dopo l'immunizzazione non può essere sorgente di infezione.

Nel meccanismo delineato dalla citata legge n. 210 del 1992 non viene tuttavia preso in considerazione, ai fini dell'indennizzo, il risarcimento dei danni biologici e dei danni morali a seguito delle vaccinazioni. La misura dell'indennizzo non è infatti adeguata all'estrema gravità dei danni subiti dall'interessato, anche in relazione a quelli che gli derivano in ordine alla vita di relazione e alla sua capacità lavorativa, conseguenti pur sempre alla vaccinazione.

Inoltre, l'attuale normativa attribuisce una pensione mensile solo ai soggetti direttamente danneggiati ma non prevede nessun risarcimento alle famiglie che li assistono. La citata legge n. 210 del 1992 prevede infatti

che l'indennizzo spetti ai genitori solo nel caso di decesso del figlio direttamente danneggiato.

La Corte Costituzionale in diverse sentenze ha ribadito che i criteri di determinazione dell'indennizzo nelle diverse ipotesi previste dal legislatore nel 1992 non sono più congrui e che tale misura, oltre a dovere risultare «equa» rispetto al danno subito (sentenze n. 307 del 1990 e n. 118 del 1996), deve tener conto di tutte le componenti del danno stesso (sentenza n. 307 del 1990). L'articolo 2 comma 1, della legge n. 210 del 1992, in particolare, si limita infatti a fare un mero e globale rinvio, per il calcolo dell'indennizzo, al trattamento pensionistico privilegiato di appartenenti alle forze armate, per l'ipotesi di infermità o malattia derivanti da causa di servizio. La Corte Costituzionale con sentenza n. 423 del 2000 ha quindi invitato il legislatore a considerare l'opportunità di rivedere la disciplina in relazione alle esigenze proprie della delicata materia.

In Italia sono molti i casi di soggetti con danni irreversibili a seguito di complicazioni derivanti dalla somministrazione di vaccini obbligatori, le cui famiglie hanno inoltrato al Ministero della salute una ingente quantità di richieste risarcitorie, il cui valore supera i 300 milioni di euro.

Il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 3 novembre 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 2 dicembre 2003, emanato anche in attuazione del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, ha stabilito di definire in via transattiva le vertenze in atto con pazienti emofilici danneggiati da trasfusioni di san-

gue o di emoderivati infetti (trattamento sanitario facoltativo), riconoscendo a ciascuno, in aggiunta a quanto già percepito a titolo di indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992, un risarcimento medio di circa 400.000 euro (600.000 in caso di morte). Tale decreto, tuttavia, esclude i danneggiati da vaccino, cioè coloro che sono stati sottoposti ad un trattamento sanitario obbligatorio e che sono stati colpiti da un danno alla salute molto più grave e molto più precoce di quello normalmente subito dagli emotrasfusi. I soggetti danneggiati da vaccino hanno invece diritto ad indennizzo vitalizio di 7.500 euro all'anno, spesso insufficiente a fronteggiare tutte le emergenze cui vanno incontro.

Con l'articolo 1, il presente disegno di legge inserisce nuove norme all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, al fine di prevedere, in aggiunta all'indennizzo, un ulteriore equo indennizzo comprendente tutte le voci del danno ricevuto a seguito di vaccinazione obbligatoria: esistenziale, patrimoniale, morale e biologico. In determinate situazioni accade infatti che il danno morale eguagli o addirittura superi il danno biologico; inoltre, chi subisce un gravissimo danno alla salute ed ha una invalidità permanente irreversibile deve rassegnarsi a condurre un'esistenza in tutto limitata, deve rinunciare al lavoro, alla realizzazione professionale e ad avere una famiglia propria, ma deve continuare a combattere quotidianamente contro i pregiudizi della società.

Con il presente disegno di legge si propone, pertanto, di determinare un riconoscimento in sede legislativa dei diritti umani

ed economici delle persone che hanno visto sacrificare o comunque compromettente la loro vita in nome dell'interesse collettivo.

L'articolo 2 istituisce una Commissione paritetica per la valutazione dei danni e delle richieste di risarcimento, composta dai rappresentanti delle associazioni dei danneggiati da vaccini, da medici legali e da esperti nel campo delle vaccinazioni.

Con l'articolo 3 si prevede che le controverse in atto promosse dai soggetti danneggiati, in qualsiasi stato e grado del giudizio, siano risolte in via transattiva. I criteri per la definizione delle transazioni e per la quantificazione dei risarcimenti sono individuati dalla Commissione paritetica.

Con l'articolo 4 si provvede ad adeguare l'ammontare dell'assegno *una tantum* corrisposto in casi di morte (da 150 milioni a 300.000 euro).

L'articolo 5 prevede l'erogazione di un assegno *una tantum* il cui ammontare è determinato dalla commissione paritetica in misura compresa tra un minimo di tre annualità e d un massimo di venti annualità del nuovo ulteriore equo indennizzo, a compensazione del periodo pregresso.

L'articolo 6 prevede una modifica al comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 210 del 1992, relativo al giudizio di classificazione delle lesioni e della infermità.

Infine, all'articolo 7 viene stabilito in 35 milioni di euro annui l'impegno di spesa derivante dall'attuazione della legge, e viene individuata la copertura economica necessaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-*bis*. Ai soggetti danneggiati di cui al comma 1 è riconosciuto, in aggiunta all'indennizzo ivi stabilito, un ulteriore indennizzo che comprende tutte le voci del danno, inteso come danno esistenziale, patrimoniale, morale e biologico da valutare in relazione alla categoria già assegnata dalla commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tale ulteriore indennizzo è costituito da un assegno mensile vitalizio, di misura pari a sei volte la somma attualmente percepita dall'avente diritto, e corrisposto in parti uguali all'interessato e ai congiunti conviventi che prestano in maniera prevalente assistenza continuativa, o se l'avente diritto è minore o incapace di intendere e di volere, ai congiunti conviventi di cui sopra.

1-*ter*. In caso di morte dei congiunti conviventi, l'indennizzo di cui al comma 1-*bis* è erogato al danneggiato e, se minore o incapace di intendere e di volere, ai familiari conviventi che prestano assistenza prevalente e continuativa, fino alla maggiore età dello stesso. Al raggiungimento della maggiore età l'indennizzo di cui al comma 1-*bis* è corrisposto al danneggiato se capace di intendere e volere, altrimenti continua ad essere corrisposto ai familiari di cui al presente articolo.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministero della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione paritetica per la valutazione, in via esclusiva, dei danni e dei risarcimenti relativi a soggetti danneggiati da vaccinazioni per il riconoscimento dell'assegno *una tantum* di cui all'articolo 5, di seguito denominata «Commissione paritetica».

2. La Commissione paritetica, è composta da otto membri di cui quattro designati dalle associazioni dei soggetti danneggiati da vaccinazioni, già costituite da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, e quattro membri nominati dal Ministero della salute, tra medici legali e esperti legali nel campo delle vaccinazioni.

3. La Commissione paritetica elegge nel suo interno il Presidente a maggioranza dei propri componenti.

Art. 3.

1. Le controversie in corso promosse da soggetti danneggiati da vaccinazioni, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, possono essere risolte con transazioni da stipularsi dinanzi ad un notaio designato dal Ministero della salute nel luogo di residenza degli interessati.

2. Le istanze amministrative di risarcimento, le diffide e qualsiasi atto di risarcimento del danno, inoltrati dagli interessati, sono trasmessi alla Commissione paritetica.

3. La Commissione paritetica individua criteri uniformi per la definizione delle transazioni da stipulare con i soggetti danneggiati da vaccinazioni e per la quantificazione dei relativi risarcimenti.

Art. 4.

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, le parole: «*una tantum* di lire 150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «*una tantum* di 300.000 euro».

2. In caso di premorienza, o morte già avvenuta all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, l'avente diritto può optare fra la percezione dell'intero importo, erogabile ai congiunti per un periodo di quindici anni o l'assegno *una tantum* di cui al comma 1.

Art. 5.

1. Ai soggetti di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 1 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, è riconosciuto un assegno *una tantum*, il cui ammontare è determinato dalla Commissione paritetica di cui all'articolo 2 in misura compresa tra un minimo di tre annualità e un massimo di venti annualità dell'indennizzo di cui al suddetto comma, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo.

Art. 6.

1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è sostituito dal seguente:

«4. Nel verbale è espresso il giudizio di classificazione delle lesioni e delle infermità secondo le tabelle A ed E annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni».

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

